



Sentenza n. 33/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 24101** del registro di Segreteria, relativa al

conto giudiziale n. 37838, avente ad oggetto la gestione dell'agente contabile

ANTONIO MURGIA (cod. fisc.: MRGNTN77E01D086U), nato a Cosenza il 1°

maggio 1977 e residente in Rogliano (CS), via Altomare n. 82, consegnatario

beni mobili (gestione automezzi e parco macchine) dell'Azienda Ospedaliera

"Annunziata - Mariano Santo - Santa Barbara" di Cosenza, per l'esercizio

finanziario 2019, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.

Concetta Piacente (cod. fisc.: PCNCCT82S43C616Z) con domicilio eletto

presso lo studio di quest'ultima in Cosenza (fax n. 0984.452964), via Piave

n. 36, e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

concetta.piacente@pec.giuffre.it.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, udita la relazione del giudice

relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udito il pubblico ministero, nella persona

del s.p.g. dott. Costantino Nassis. Nessuno è comparso per l'agente contabile

e per l'amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 195/2024, relativa al conto giudiziale n. 37838, avente ad oggetto la gestione dell'agente contabile dei beni mobili (gestione automezzi e parco macchine) presso l'Azienda Ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo – Santa Barbara" di Cosenza signor Antonio Murgia, per l'esercizio finanziario 2019, il magistrato designato ha deferito all'esame del collegio, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., la questione preliminare in ordine alla procedibilità del conto giudiziale in esame, in ragione delle note prott. nn. 6290 del 23 maggio 2023, a firma congiunta del Responsabile e del Direttore dell'Ufficio Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera, e 6457 del 26 maggio 2023, del Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera, con le quali è stata proposta la rettifica dell'atto di nomina dell'agente contabile perché mero agente amministrativo, titolare di un debito di vigilanza e non di custodia.

2. Con memoria difensiva, depositata il 15 maggio 2025, l'agente contabile ha chiesto di dichiarare la improcedibilità del conto giudiziale anche in ragione della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera n. 351 del 16 giugno 2023, con la quale il signor Murgia è stato eliminato dall'elenco degli agenti contabili, perché soggetto a mero debito di vigilanza e, quindi, non tenuto alla resa del conto giudiziale.

3. Con sentenza-ordinanza n. 156 del 18 giugno 2025, il collegio ha dichiarato procedibile il conto giudiziale in esame, considerato che *"il signor Murgia è da ritenere agente contabile, perché titolare della gestione del parco automezzi e delle annesse attività (per il quale espressamente*

l'amministrazione ha dichiarato sussistente il debito di custodia), e che il conto

giudiziale in esame è procedibile.” e, mancando nella relazione già depositata

conclusioni nel merito, ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.g.c., ha rimesso gli

atti al magistrato designato per l'esame del conto giudiziale e per la

compilazione della relazione, rinviando al merito la statuizione sulle spese.

4. Con relazione depositata il 16 ottobre 2025, il magistrato designato ha

evidenziato che, con riguardo al regolamento disciplinante la gestione del

magazzino del consegnatario e dei registri contabili, l'agente contabile ha

referito che *“(…) non risulta un regolamento disciplinante la gestione del*

magazzino e, dunque, mancano i registri del predetto regolamento”; che, con

riguardo all'inventario dei beni, è stato trasmesso l'*“inventario beni di*

proprietà in uso al 31.12.2019” (allegato n. 7 della nota di deposito); che i dati

in esso riportati trovano coincidenza con i dati iscritti nel conto giudiziale

tranne per il bene codice inventario n. 42826 (descrizione: automezzi,

quantità: 1, costo fiscale: 223.370,29, ammortamento fiscale: 223.370,29,

residuo fiscale: 0,00) che non appare nel conto giudiziale; che, con riguardo

alla richiesta di invio di copia delle fatture dei beni acquistati e affidati in

custodia al consegnatario nell'esercizio finanziario, dei relativi verbali di presa

in carico dei beni ricevuti dal consegnatario durante l'esercizio e copia dei

verbali di scarico dei beni che il consegnatario ha assegnato al personale

durante l'esercizio, l'agente contabile, nella nota deposito DAeD n. 24064 del

5.6.2023, al punto n. 8, ha dichiarato che *“nell'anno 2019 non sono*

intervenute variazioni di consistenza dei beni mobili-automezzi” e, al punto n.

12, che *“non si sono avuti beni in consegna nell'esercizio 2019”*; che, come si

è detto, il conto giudiziale riporta n. 4 dei n. 5 beni inventariati al 31.12.2019.

Ha, quindi, concluso rappresentando la carenza del regolamento della gestione del consegnatario e di registri contabili e che il bene inventariato con il codice n. 42826 non è stato iscritto nel conto giudiziale, come meglio specificato al punto n. 5 della relazione.

5. Con memoria difensiva, depositata il 7 novembre 2025, l'agente contabile ha chiesto che venga dichiarata la regolarità della gestione con il conseguente discarico. In via subordinata, di dare, comunque, atto della inesistenza di qualsivoglia ammanco. In particolare, ha osservato che la mancata iscrizione del bene inventariato sarebbe imputabile ad un errore materiale privo di qualsivoglia effetto patrimoniale e che l'assenza del regolamento di gestione e dei registri contabili è imputabile all'amministrazione e non certamente all'agente contabile.

6. Con ordinanza n. 111/2025 dell'11 novembre 2025, il collegio, considerato che la relazione del magistrato designato evidenziava la discrasia tra l'inventario dei beni e il conto giudiziale, con particolare riguardo al bene inventariato al n. 42826 (descrizione automezzi, quantità: 1, costo fiscale: 223.370,29, ammortamento fiscale: 223.370,29, residuo fiscale: 0,00), non rappresentato nella gestione, ha disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per il completamento dell'attività istruttoria ai fini dell'accertamento della menzionata discrasia ed ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 27 gennaio 2026.

7. Con relazione del 5 dicembre 2025, il magistrato designato, a conclusione dell'ampia fase interlocutoria e sulla base dei chiarimenti e dei documenti forniti dall'agente contabile, ha concluso per la regolarità del conto giudiziale.

8. Nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, nessuno è comparso per

	5	
	l'agente contabile e per l'amministrazione ed il p.m. contabile ha concluso	
	per la regolarità del conto giudiziale. La causa è stata, quindi, trattenuta in	
	decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	11. Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni formulate dal magistrato	
	designato nella relazione conclusiva del 5 dicembre 2025. Risulta, infatti,	
	dalla documentazione versata in atti, relativa all'attività istruttoria compiuta	
	sulla base delle decisioni collegiali, che la mancata indicazione nel conto	
	giudiziale del bene inventariato è frutto di un mero errore materiale di	
	trascrizione verificatosi in fase di compilazione del conto, dovuto alla sua	
	integrazione manuale per le criticità connesse alla fase di migrazione dal	
	vecchio al nuovo sistema informatico gestionale. Quanto, poi, alla rilevata	
	assenza del regolamento che disciplina la gestione del consegnatario, il	
	magistrato istruttore ha rappresentato che la gestione in esame è conforme	
	alle regole generali <i>“tanto è che già nella originaria relazione di irregolarità</i>	
	<i>nessuna anomalia, né formale né sostanziale, veniva riscontrata”</i> . Ne deriva	
	che il conto giudiziale in esame, previa rettifica dell'errore materiale da parte	
	dell'agente contabile, è da dichiarare regolare.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara regolare il conto giudiziale meglio	
	specificato in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Nulla per le spese.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.	
	Il Giudice relatoreIl Presidente	
	Gianpiero D'AliaDomenico Guzzi	

